



Comune di Manerba del Garda

Provincia di Brescia

Servizio tributi

OGGETTO: Riscossione dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori dei portali telematici di intermediazione.

Ci è pervenuta notizia da alcuni titolari di attività ricettive che il 9 febbraio 2024 *Airbnb* ha inviato ai suoi utenti una e-mail in cui comunicava che di lì a poco avrebbe iniziato a gestire l'imposta di soggiorno in tutti i comuni.

Al riguardo si puntualizza che *Airbnb*, sino ad oggi, si è occupato della riscossione dell'imposta di soggiorno solo per quei comuni con i quali aveva sottoscritto un apposito accordo/convenzione.

Manerba del Garda non rientra tra quei comuni.

Poiché le modifiche legislative della legge di bilancio 2024 – menzionate nell'e-mail di *Airbnb* – non hanno apportato novità alle norme che regolano l'imposta di soggiorno, allo stato attuale **permane l'obbligo del gestore** della struttura ricettiva:

- a) di riscuotere l'imposta e riversarla al comune;
- b) di presentare le dichiarazioni che riguardano l'imposta (presenze giornaliere, presenze mensili, ai fini della liquidazione e del versamento periodico del tributo, dichiarazione annuale da inviare tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate).

Il gestore dovrà in ogni caso continuare ad inviare le comunicazioni delle presenze alla Questura (*Alloggiati web*) ed alla Regione (*Ross1000*).

In sostanza, nulla è mutato rispetto agli scorsi anni.

Chiarito quanto sopra, paiono utili alcune puntualizzazioni.

L'art. 4 del decreto legge n. 50/2017, con il comma 5-ter introdotto dalla legge n. 96/2017 di conversione di tale decreto, già prevedeva che l'intermediario che interveniva nel pagamento del canone o del corrispettivo fosse tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno con rivalsa sull'ospite.

Tale art. 4 si applica tuttavia alle sole locazioni turistiche brevi, ovvero contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni.

Per tutte le altre attività ricettive, alberghiere od extra alberghiere (B&B, case e appartamenti per vacanze, ecc.), l'obbligo di riscossione dell'imposta è esclusivamente a carico del gestore.

Non è garantito, inoltre - in assenza di specifica convenzione con il comune interessato - che le tariffe e le eventuali riduzioni/esenzioni siano applicate correttamente e che l'imposta sia riversata al comune con la periodicità prevista nel relativo regolamento comunale.

In ogni caso, la riscossione da parte dei gestori dei portali telematici di intermediazione non è attualmente assistita da una precisa rendicontazione (il portale effettua, a favore del comune, un unico riversamento che comprende tutto quanto riscosso da tutte le strutture "gestite") che consenta di ricondurre alla singola struttura i relativi versamenti al fine di verificarne la regolarità dei pagamenti.

Struttura che comunque dovrebbe continuare a gestire in prima persona l'imposta derivante dai pernottamenti registrati senza l'intermediazione dei portali telematici.

Infine, la responsabilità per le dichiarazioni fiscali rimane solo ed esclusivamente in capo al gestore della struttura.

Manerba del Garda, 26 febbraio 2024



IL SERVIZIO TRIBUTI COMUNALE